

Milano, 1 marzo 2024

Alla cortese attenzione delle

AZIENDE ASSOCIATE

CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 2/2024

OGGETTO: Welfare aziendale. ITS e spese rimborsabili per servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir) e ITS

Viene richiesto a questa Associazione se le spese sostenute per la frequenza dei corsi ITS siano riconducibili alle spese per «servizi di educazione e istruzione» di cui all'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR e, pertanto, se le relative spese rimborsate al lavoratore oppure sostenute direttamente dal datore di lavoro per l'erogazione di servizi e prestazioni relativi a educazione e istruzione siano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

1. I nuovi ITS

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) hanno assunto la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), come stabilito dalla legge n. 99 del 15 luglio 2022 che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, «al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei» (art. 1, comma 1, L. n. 99/2022). Questi istituti «hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali» (art. 2, comma 1, L. n. 99/2022). Gli ITS Academy offrono percorsi formativi classificati ai livelli V (ITS biennali) e VI (ITS triennali) del sistema europeo EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni). **Erogano, pertanto, una istruzione di livello terziario, non universitaria, con carattere professionalizzante.**

2. Spese per «servizi di educazione e istruzione» di cui all'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR

Come è noto, la lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni

erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Tra le tipologie di spese elencate, a titolo esemplificativo, dalla Agenzia delle Entrate (Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 6), con riferimento ai «servizi di educazione e istruzione» (di cui all'art. 51, comma 2, lett. f-bis), TUIR) sono indicate anche le tasse universitarie, insieme a spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza della scuola materna e dell'asilo, rette scolastiche, libri di testo scolastici, il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta di servizi di baby-sitting.

Poiché tra i «servizi di educazione e istruzione» si ricomprende l'istruzione universitaria, si ritiene che sia necessariamente da comprendere tutta l'istruzione terziaria e pertanto anche gli ITS Academy, che per definizione rientrano in questo livello di istruzione.

→ **Conseguentemente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese sostenute dal lavoratore per la frequenza di corsi in ITS Academy da parte di familiari (di cui all'art. 12 del TUIR) godono del trattamento di agevolazione fiscale e contributiva di cui all'art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR.**

Vale ricordare che le condizioni per godere dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di tali rimborsi o di spese sostenute direttamente dai datori di lavoro per servizi e prestazioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR prevedono, (1) non solo che i beneficiari dei servizi di educazione e istruzione siano familiari del dipendente, ma anche che (2) la prestazione sia offerta alla generalità o a categorie di lavoratori.

Con riguardo al momento di erogazione del rimborso delle spese per servizi di educazione e istruzione rispetto al momento in cui le spese sono state sostenute, **l'Amministrazione finanziaria consente che i rimborsi riguardino spese sostenute anche in anni precedenti a quello di rimborso** (v. Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018).

3. Documentazione per il rimborso

Nel documento che viene prodotto dal lavoratore sulla base del quale viene richiesto il rimborso, è necessario che sia indicata (1) la tipologia di servizio o prestazione erogata e (2) il nominativo del soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione al fine di verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).

Il documento che dimostra la spesa può essere intestato al familiare che ha beneficiato della prestazione oppure al dipendente; in ogni caso deve essere indicato il soggetto beneficiario della prestazione (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).

La normativa non prevede una specifica modalità di pagamento dei servizi e delle prestazioni in oggetto. L'Agenzia delle Entrate ritiene validi anche i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).

Infine, l'Agenzia delle Entrate specifica che la documentazione deve essere acquisita e conservata dal datore di lavoro, anche ai fini della deducibilità dei costi (v. Risoluzione n.55/E del 25 settembre 2020, p. 7).

IL PRESIDENTE di AIWA
F.to Emmanuele Massagli

